



Arte
SAVONA

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096
<http://www.artesv.it> - info@artesv.it - posta@cert.artesv.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI QUILIANO CON L'INSERIMENTO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI CON AUTORECUPERO FORFETTARIO.

DECORRENZA DAL 22.09.2026 AL 03.11.2026

A.R.T.E. Savona in virtù della convenzione stipulata con decorrenza 22.12.2025 con il Comune di Quiliano con la quale le sono state affidate le funzioni e gli adempimenti in materia di assegnazione di alloggi di e.r.p. ai sensi dell'art. 4 della Legge Regione Liguria n.° 10 del 29.06.2004 e s.m.i., coerentemente a quanto disposto dalla predetta legge e dai criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P. individuati nella Delibera di Giunta Regione Liguria n.° 495 del 26.05.2023,

EMANA

il presente Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 2, comma 1, L.R. n.° 10/2004 e s.m.i., che si renderanno disponibili nel Comune di Quiliano nel periodo di validità della graduatoria.

UBICAZIONE DEGLI ALLOGGI

Alloggi che si renderanno disponibili nel Comune di Quiliano.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.° 10/2004 e s.m.i. possono partecipare al presente bando i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- A)**
- cittadinanza italiana;
 - cittadinanza in uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari ai sensi del D. Lgs. n.° 30/2007;
 - stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n.° 3/2007;
 - stranieri titolari di status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. n.° 251/2007;
 - stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6 del D. Lgs. n.° 286/1998;
- B)** residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Quiliano o in uno dei Comuni del Bacino "G";

La residenza nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune di Quiliano non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

C) Non titolarità di diritti reali su beni immobili. Nello specifico:

- 1) Non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:

(TABELLA ADEGUATEZZA ALLOGGI)
SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE

Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili.

Per nuclei familiari composti da 1 sola persona l'alloggio può presentare una superficie inferiore a 28 mq.

L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' viceversa da considerare inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorchè almeno un componente del nucleo familiare sia disabile;

- 2) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore ad € 93.765,40 corrispondente al valore medio – incrementato del 20% - degli alloggi E.R.P. presenti nel Bacino di Utenza “G”.

Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla lettera C) per l'assegnazione, purchè le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso Bacino di Utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio.

- 3) Non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. n.° 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale

e la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR n.° 445/2000.

(TABELLA ADEGUATEZZA ALLOGGI)
SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE

Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili.

Per nuclei familiari composti da 1 sola persona l'alloggio può presentare una superficie inferiore a 28 mq.

L'adeguatezza dell' alloggio tiene conto anche della tipologia di Disabilità del nucleo familiare richiedente.

D) Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio E.R.P. o di altro alloggio pubblico.

Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione;

Nello specifico non può partecipare al bando:

- 1)** colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- 2)** il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario.
Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- 3)** l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- 4)** il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P..

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

- E)** Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo od a risarcimento del danno;
- F)** Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- G)** Possesso di una situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n.° 159/2013 e relative modalità applicative non superiore al limite di accesso pari a **€ 17.000,00**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a **€ 20.000,00**.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2024 mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

Lo stato di assegnatario di alloggio E.R.P. non consente la partecipazione al bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi.

I requisiti per partecipare all'assegnazione degli alloggi E.R.P. sono previsti dall'art. 5 della L.R. n.° 10/2004 e s.m.i. e specificati nella deliberazione della Giunta Regionale n.° 495 del 26.05.2023 in vigore e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti ai punti c1-c2-c3-d1-d2-d3-d4-e-f del bando, da parte degli altri componenti del nucleo familiare, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

I requisiti stessi sono attestati mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.° 445/2000.

In caso di dichiarazioni false si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale, oltre a quelle previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.° 445/2000. Qualora ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.° 445/2000, dal controllo emerga che il contenuto delle dichiarazioni non sia vero o che i documenti presenti siano falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 8, L.R. n.° 10/2004 e s.m.i. una percentuale non superiore al 50% degli alloggi è assegnata ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta.

Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00= (A).

La rimanente quota degli alloggi è assegnata ai restanti soggetti secondo il seguente ordine prioritario che il Comune di Quiliano, con verbale di Deliberazione del Consiglio

Comunale n. 17 del 08.04.2019, ha individuato ai sensi dell'art. 8, comma 01, lettere da b) a k) della L.R. n.° 10/2004 e s.m.i. ovvero:

- B) NUCLEI FAMILIARI SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO**
- C) NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ABITATIVE IMPROPRIE**
- D) PERSONE SOLE CON MINORI**
- E) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI SOGGETTI DISABILI**
- F) GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI**
- G) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI MALATI TERMINALI**
- H) ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI**
- I) GIOVANI COPPIE CON ETÀ NON SUPERIORE AI 40 ANNI CON FIGLI**
- J) NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**
- K) APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.

La domanda può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l'attività lavorativa esclusiva principale.

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militare di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n.° 223/1989 e s.m.i..

Possono, altresì, presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n.° 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di cui alla lettera b), ai fini della valutazione del disagio economico, è da considerare l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio E.R.P. intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- 1) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendo staccarsi;
- 2) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.° 445/2000 (**su cui va applicata una marca da bollo da € 16,00**), e compilata in tutte le sue parti, unicamente sul modulo predisposto da A.R.T.E. Savona.

I moduli di domanda e il regolamento possono essere scaricati dal sito di A.R.T.E. Savona (www.artesv.it) o distribuiti presso la **Sala Consiliare del Comune di Quiliano – Biblioteca Comunale**, sita in Quiliano, Piazza della Costituzione civ. 1, nella giornata di MARTEDI' dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

La domanda debitamente compilata, sottoscritta e completa dei documenti richiesti, potrà essere presentata nelle modalità di seguito indicate:

- **mediante consegna a mano presso Sala Consiliare del Comune di Quiliano – Biblioteca Comunale**, sita in Quiliano, Piazza della Costituzione civ. 1, nella giornata di **MARTEDI' dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00**

oppure

- **mediante Raccomandata A.R.** indirizzata a A.R.T.E. Savona, Via Aglietto civ. 90 - 17100 Savona **per la cui ricezione farà fede la data del timbro postale accettante**

oppure

- **mediante Pec** indirizzata a A.R.T.E. Savona all'indirizzo posta@cert.artesv.it (a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda; in questo caso fa fede la data di invio della PEC).

Le domande saranno ricevute dall'A.R.T.E. Savona a partire dal **22.09.2026** e sino al termine ultimo (PERENTORIO) delle ore 16.00 del giorno **03.11.2026**.

Si precisa che a discrezione di A.R.T.E. Savona, previa adeguata pubblicizzazione, potrà essere fissata la disponibilità di un ulteriore giorno alla settimana per il ritiro delle domande.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine finale è fissato:

dal **22.09.2026** al **03.11.2026** per i residenti nella Comunità Europea;
dal **22.09.2026** al **21.12.2026** per i residenti nei Paesi extraeuropei;

Per i lavoratori emigrati, residenti in uno Stato dell'Unione Europea la domanda potrà essere inviata entro le ore 16.00 del **03.11.2026** e per quelli residenti in uno Stato extraeuropeo entro le ore 13.00 del **21.12.2026**.

La suddetta domanda dovrà essere spedita mediante raccomandata A.R. in busta chiusa indicando all'esterno **"DOMANDA BANDO E.R.P. COMUNE DI QUILIANO"** all'indirizzo di A.R.T.E. Savona indicato nel modulo di domanda (farà fede la data di invio indicata dal timbro postale).

A.R.T.E. Savona non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario effettuate da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando i modelli predisposti da A.R.T.E. Savona o in ogni caso dovrà contenere tutte le informazioni e dati ivi presenti e dovrà essere presentata entro il termine fissato a pena di ESCLUSIONE; altresì la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di un alloggio E.R.P. dovrà essere presentata con le modalità previste dal presente bando a pena di ESCLUSIONE.

Saranno ESCLUSE le domande non contenenti la documentazione obbligatoria, non sottoscritte e non corredate dalla fotocopia del documento d'identità del firmatario della domanda quando non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza.

Per quanto riguarda la valutazione della domanda presentata (categorie di appartenenza, attribuzione punteggi, etc...) verranno prese in considerazione **ESCLUSIVAMENTE** le casistiche contrassegnate dal richiedente.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla L.R. n.° 10/2004 e s.m.i. e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.° 495/2023 in vigore.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Il richiedente deve allegare alla domanda obbligatoriamente, **pena l'esclusione**, la seguente documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti:

- copia di documento di identità valido del sottoscrittore;

Qualora trattasi di richiedente con cittadinanza extra-europea:

- copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n.° 3/2007

ovvero

- copia del permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 40 comma 6 della D. Lgs. n.° 286/1998;

(per lavoratori dipendenti: busta paga - contratto di lavoro);

(per lavoratori autonomi: iscrizione camera di commercio);

ovvero

- documentazione attestante lo status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. n.° 251/2007.

Qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di Quiliano o in un Comune facente parte del bacino di utenza "G", nel caso in cui presti attività lavorativa oppure sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi:

- **dichiarazione del datore di lavoro** o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Quiliano o in Comune del bacino di utenza “G” (per lavoratori autonomi: iscrizione camera di commercio).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RICHIESTI E/O VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE E.R.P.:

- **copia di documento di identità in corso di validità e codice fiscale** del richiedente e di **TUTTI I COMPONENTI** del nucleo familiare; qualora all'interno del nucleo familiare vi siano componenti con **cittadinanza extra-europea** allegare copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE in corso di validità ovvero documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- **copia certificazione ISEE ordinario in corso di validità (anno 2026)**, attestante la situazione economica del nucleo familiare richiedente (non è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva che sarà acquisita direttamente dall'A.R.T.E.);
- in caso di **separazione** legale dal coniuge, copia sentenza di separazione;
- qualora siano state dichiarate situazioni di **disabilità** o handicap grave certificazione rilasciata dall'A.S.L. o da altri organi competenti (punto 1 e 2 delle condizioni);
- qualora sia stata dichiarata la presenza di **malati terminali**, apposita certificazione medica attestante lo stato (punto 3 delle condizioni);
- qualora sia stato dichiarato uno stato di **disoccupazione**, apposito modello C2 storico (percorso del lavoratore) rilasciato dal centro per l'impiego competente (punto 6 delle condizioni);
- qualora siano state dichiarate situazioni di **ricongiungimento**, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione (punto 7 delle condizioni);
- qualora siano state dichiarate situazioni appartenenti ai “**casi particolari**”, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, è necessario comprovare tali situazioni con apposita relazione (punto 8 delle condizioni);
- qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il **rilascio dell'alloggio**, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione: titolo esecutivo di sfratto corredato del termine fissato per il rilascio ovvero provvedimento di sfratto eseguito (punto 9 delle condizioni);
- qualora siano state dichiarate situazione di “**condizione abitativa impropria**”, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, è necessario comprovare tale situazione con apposita relazione (punto 10 delle condizioni);
- qualora siano state dichiarate **situazioni di antigieneità** dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tale situazione con idonea documentazione rilasciata dall'A.S.L. competente (punto 13 delle condizioni);

A.R.T.E. Savona acquisisce d'ufficio ed allega alle domande l'ulteriore documentazione per comprovare le situazioni e i requisiti dichiarati ed autocertificati.

CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

CONDIZIONI FAMILIARI

1. Anziani

Nucleo familiare i cui componenti (ivi comprese le persone singole) che, alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni; PT. 20
- b) tutti i componenti del nucleo familiare con età maggiore di 65 anni. PT. 15

2. Disabili

Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una domanda di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave o situazioni ad esse equiparabili PT. 30
- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili PT. 20
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili PT. 15
- d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili PT. 8

3. Malati terminali

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica PT. 8

4. Famiglia di nuova formazione

Nuclei familiari costituiti entro i 4 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio.

In tale nucleo familiare possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori PT. 12
- b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso senza minori PT. 10
- c) famiglia di nuova formazione con minori PT. 7
- d) famiglia di nuova formazione senza minori PT. 5

Per coppia si intende coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio entro sei mesi dall'assegnazione.

5. Persone sole con eventuali soggetti a carico

Nucleo familiare così composto:

- a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico PT. 16
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata PT. 15
- c) persona sola PT. 8

6. Stato di disoccupazione

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente PT. 18
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni PT. 10
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni PT. 8

7. Ricongiungimento

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda PT. 10
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda PT. 10

8. Casi particolari

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico, o diversamente abile, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso; PT. 15

- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione. PT. 15

9. Rilascio alloggio

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L. n.° 431/98. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipula del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. n.° 30.03.2016;

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli accordi territoriali siglati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni; PT. 80
- b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione PT. 60
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio PT. 30

10. Condizione abitativa impropria

Richiedente che abita da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione del bando presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.

Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria. PT. 70

11. Coabitazione

Richiedente che alla data di pubblicazione del bando abita con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità PT. 15
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado PT. 12

12. Sovraffollamento

Sovraffollamento dell'alloggio (rapporto fra i componenti del nucleo familiare e stanze dell'alloggio abitato) secondo i parametri riportati nella tabella 1"

- a) (X*) condizioni di non adeguatezza dell'abitazione per sovraffollamento estremo PT.20
- b) (X) condizioni di non adeguatezza dell'abitazione per sovraffollamento marcato PT.15

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno mq. 8.

TABELLA 1

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

13. Condizioni dell'alloggio

- a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di anti igienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi PT. 25
- b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di anti igienicità eliminabile con normali interventi manutentivi. PT. 20

14. Barriere architettoniche

Richiedenti di cui al precedente punto 2 DISABILI) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente). PT. 25

15. Condizioni di accessibilità

Richiedenti di cui al precedente punto 1 ANZIANI) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo. PT. 13

16. Incidenza spese alloggiative

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e s.m.i.. PT. 20

“Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazioni fiscali, ovvero prodotti o percepiti all'estero.

Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente – dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata riferita ai redditi percepiti nell'anno 2024”

17. Condizioni economiche

Il punteggio per la condizione economica potrà essere compreso fra 0 e 1 punto in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (Euro 17.000,00 = o Euro € 20.000,00 = per monocomponenti) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

$$\frac{\text{Limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare}}{\text{Limite ISEE}}$$

18. Residenza e/o attività lavorativa

- a) Richiedenti residenti da almeno 5 anni nel bacino di utenza alla quale appartiene il Comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni. PT. 10
- b) Richiedenti residenti da almeno 6 anni nel bacino di utenza alla quale appartiene il Comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni. PT. 20
- c) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 4 anni nel Comune che ha emanato il bando stesso. PT. 30
- d) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 6 anni nel Comune che ha emanato il bando stesso. PT. 40

Con la valutazione della residenza e/o attività lavorativa nella Regione riferita al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando stesso, con le modalità riportate nella sopra citata tabella.

19. Punteggio partecipazione a bandi precedenti

Attribuzione di punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- a) Le condizioni familiari ed abitative, riportate nelle sotto indicate tabelle, sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili;
- b) Si assegnano alle singole condizioni familiari e abitative i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100;
- c) Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, con arrotondamento al secondo decimale;
- d) l'indicatore del disagio economico che deve assumere valore a 0 e 1 al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare con le seguenti precisazioni:
 - 1) nel caso di cui alla lettera b) del punto 5. dei criteri di cui alla D.G.R. in vigore e nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti 2) e 7) delle "condizioni familiari" si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore;
 - 2) dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio; in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;
 - 3) per riportare la differenza tra ISEE – limite ed ISEE-nucleo nell'intervallo 0 – 1, occorre dividere tale differenza per ISEE – limite, ottenendo così valore 0 per ISEE- nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE – nucleo uguale a 0.
- e) I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi x 100.

PUNTEGGI

CONDIZIONI : Disagio Familiare					
N.	codice	Condizioni			Valore
1	1a	anziani			20
2	1b				15
3	2a	disabili	disabili	disabili	30
4	2b				20
5	2c				15
6	2d				8
7	3a	malati terminali	malati terminali	malati terminali	8
8	4a		famiglie nuova formazione		12
9	4b				10
10	4c				7
11	4d				5
12	5a	persone sole		persone sole	16
13	5b				15
14	5c				8
15	6a		disoccupazione	disoccupazione	18
16	6b				10
17	6c				8
18	7a	ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
19	7b				10
20	8a	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
21	8b				15
		F1	F2	F3	
		<=100	<=100	<=100	

CONDIZIONI : Disagio Abitativo						
N.	codice	Condizioni				Valore
1	9a	rilascio alloggio				80
2	9b					60
3	9c					30
4	10		alloggio improprio			70
5	11a			coabitazione	coabitazione	15
6	11b					12
7	12a			sovraffollamento	sovraffollamento	20
8	12b					15
9	13a			condizioni alloggio		25
10	13b					20
11	14				barriere architettoniche	25
12	15			accessibilità		13
13	16			affitto oneroso	affitto oneroso	20
		A1	A2	A3	A4	
		<= 100	<=100	<=100	<=100	

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

A.R.T.E. Savona verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti.

Dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti Locali. Può richiedere eventuali integrazioni stabilendo un termine per la presentazione della conseguente documentazione.

Completata la procedura di istruttoria, A.R.T.E. Savona determina per ogni domanda il punteggio complessivo riferito alle condizioni abitative, familiari, economiche ed al periodo di residenza sul territorio regionale del concorrente e del suo nucleo familiare.

Di seguito A.R.T.E. Savona procederà alla verifica a campione delle dichiarazioni rese nelle domande, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti per la partecipazione al bando di assegnazione degli alloggi E.R.P., nonché con riferimento alla veridicità delle dichiarazioni rese in relazione alle condizioni oggettive e soggettive che danno luogo a punteggio e in esito approva la graduatoria provvisoria.

Detta graduatoria provvisoria è pubblicata per un periodo consecutivo di giorni 30, sul sito internet e sull'albo pretorio on-line del Comune di Quiliano, dei Comuni del Bacino di utenza "G", sul sito web di A.R.T.E Savona e sul sito della Regione Liguria.

L'acquisizione di ogni informazione relativa alla pubblicazione della graduatoria provvisoria è a totale carico e responsabilità degli interessati.

Solamente i concorrenti non idonei riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. riportante i motivi dell'esclusione dalla graduatoria provvisoria.

E' CURA E RESPONSABILITA' DEI RICHIEDENTI COMUNICARE ALL'UFFICIO COMPETENTE OGNI VARIAZIONE DI DOMICILIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI IN ORDINE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA, ALL'ESITO DELLA MEDESIMA E ALL'INVITO A PRESENTARSI PRESSO GLI UFFICI PER LE VERIFICHE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E IN SEDE DI ASSEGNAZIONE.

RICORSI

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ad A.R.T.E. Savona ricorso amministrativo scritto, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della stessa.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli da A.R.T.E. Savona ai sensi del precedente punto.

E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

Detti ricorsi vengono esaminati dalla Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) sulla base dei documenti già acquisiti o allegati ai ricorsi stessi.

GRADUATORIA DEFINITIVA

Conclusa la procedura dell'esame delle opposizioni eventualmente pervenute, A.R.T.E. Savona procederà con l'approvazione della graduatoria definitiva.

In caso di concorrenti con pari punteggio verrà data priorità ai residenti nel Comune che ha emanato il bando e si effettuerà il sorteggio tra di loro; lo stesso verrà fatto anche fra i restanti concorrenti aventi pari punteggio.

La graduatoria definitiva è resa pubblica per un periodo di 30 giorni con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo ed ha validità a decorrere dal 30° giorno successivo ai 30 giorni di pubblicazione.

L'acquisizione di ogni informazione relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva è a totale carico e responsabilità dei concorrenti.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alberto ZUNINO

MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

A chiusura della procedura concorsuale per ogni richiedente in graduatoria definitiva si individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza, secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 2 bis L.R. n.° 10/2004 e s.m.i. una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare è destinata ai soggetti indicati al comma 1, lettera A) del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria (nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta, ovvero in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00 come stabilito dal punto 4 della D.G.R. n.° 495/2023);

La rimanente quota degli alloggi viene assegnata ai soggetti indicati al ridetto art. 8, comma 1 lettere da B) a K) sulla base stabilita dal Comune di Quiliano e precisamente:

- B) NUCLEI FAMILIARI SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO**
- C) NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ABITATIVE IMPROPRIE**
- D) PERSONE SOLE CON MINORI**
- E) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI SOGGETTI DISABILI**
- F) GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI**
- G) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI MALATI TERMINALI**
- H) ANZIANI ULTRA SESSANTACINQUENNI**
- I) GIOVANI COPPIE CON ETÀ NON SUPERIORE AI 40 ANNI CON FIGLI**
- J) NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**
- K) APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE**

con l'avvertenza che per attribuire una ulteriore unità abitativa alla prima tipologia dei soggetti individuata dal bando occorre averne assegnato una a tutte le restanti categorie.

Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con il punteggio più elevato.

Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

A.R.T.E. Savona, prima di procedere all'assegnazione, provvede a verificare agli aventi titolo e ai componenti del nucleo familiare il mantenimento dei requisiti previsti per l'accesso, stabiliti nella procedura concorsuale e dalla normativa vigente.

Qualora da tali controlli risulti la successiva perdita dei requisiti, A.R.T.E. Savona provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria e alla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. dell'avvenuta esclusione dalla assegnazione.

Viene cancellato dalla graduatoria definitiva il richiedente che rinunci all'alloggio offerto, qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all'accessibilità o da gravi motivazioni di salute debitamente documentate.

Per l'assegnazione degli alloggi occorre rispettare il rapporto tra superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella sotto riportata.

(TABELLA ADEGUATEZZA ALLOGGI)
SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE

Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili.

Per nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq.

L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del D.M. n.° 236 del 14.06.1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili. Gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustificano l'assegnazione di tale alloggio.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, con la Delibera della Giunta Comunale n.124 del 17.08.2026 ha approvato il PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI CON AUTORECUPERO FORFETTARIO, riportato qui di seguito e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI CON AUTORECUPERO FORFETTARIO

SCHEMA

- ARTE Savona individua alloggi ERP che necessitano di manutenzione ordinaria e provvede a proporre al potenziale assegnatario l'assegnazione con eventuale accettazione, previo sopralluogo congiunto, dell'unità abitativa nello stato in cui si trova e l'utente accetta di farsi carico dei ripristini manutentivi;
- ARTE Savona provvede ad eseguire la sola verifica impiantistica (impianto elettrico, gas e termico), fornendoli in disponibilità per l'assegnazione nello stato in cui si trovano;

- *il potenziale assegnatario versa prima dell'assegnazione l'importo di € 2.000,00 (IVA compresa) a copertura dei costi per le verifiche impiantistiche (ricevuta da portare in ARTE Savona quale condizione per l'emissione del provvedimento);*
- *l'importo di € 2.000,00 verrà decurtato dalla voce canone (gli oneri accessori restano dovuti) per la durata contrattuale di 8 anni, senza ulteriori abbuoni, per le verifiche degli impianti;*
- *nel caso in cui l'alloggio venga riconsegnato ad ARTE Savona prima della scadenza contrattuale di 8 anni, l'importo rimanente da restituire all'assegnatario sarà decurtato dell'eventuale morosità sussistente nei confronti di ARTE Savona;*
- *l'atto convenzionale di locazione verrà modificato indicando:*
 - a. *che per la durata contrattuale di 8 anni, in deroga a quanto previsto dalla vigente Carta dei Servizi, ARTE Savona eseguirà solamente gli interventi relativi a :*
 - 1) *riparazione e/o sostituzione di tubazioni interne dell'impianto idrico, sanitario, gas, riscaldamento e scarico rete nera, salvo che non sia stata provata la responsabilità dell'assegnatario;*
 - 2) *sostituzione caldaia autonoma per normale usura solo in presenza di regolare documentazione ai sensi della normativa vigente in materia;*
 - 3) *riparazione impianto elettrico per corto circuito, salvo fatto imputabile all'assegnatario, con espressa esclusione di qualunque altro intervento manutentivo;*
 - b. *verrà scalato dalla voce canone l'importo di € 2.000,00 precedentemente versato dall'assegnatario per le verifiche impiantistiche effettuate, senza alcun ulteriore abbuono;*
 - c. *in sede di rinnovo contrattuale (dopo i primi 8 anni) l'assegnatario rientrerà nella regolamentazione ordinaria prevista per l'ERP.*

La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui al PROGETTO SPERIMENTALE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI CON AUTORECUPERO FORFETTARIO, non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purchè siano in possesso dei requisiti di accesso fatta eccezione per il valore dell'ISEE che viene sostituito dal limite di permanenza vigente.

L'assegnazione sarà comunicata, a cura di A.R.T.E. Savona, agli aventi diritto con lettera raccomandata a.r., inviata all'ultimo indirizzo indicato dallo stesso quale suo ultimo recapito, fissando il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta degli alloggi.

Qualora l'assegnatario, salvo giustificato documentato impedimento, non si presenti per la scelta dell'alloggio A.R.T.E. Savona pronuncia automatica decadenza che comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi presso la sede dell'A.R.T.E. Savona nel giorno indicato a mezzo lettera raccomandata per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione.

In caso di mancata sottoscrizione nei termini, e salvo il caso di giustificato impedimento, A.R.T.E. Savona pronuncia la decadenza dall'assegnazione.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, ovvero sessanta giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero, dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concedersi da parte dell'Ente gestore. L'inosservanza del termine comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato.

ANNULLAMENTO, DECADENZA

L'annullamento e la decadenza dall'assegnazione da parte di A.R.T.E. Savona, sono disciplinati dalla L.R. n.° 10/2004 e s.m.i., per quanto non contemplato dalle norme del Regolamento Comunale e da ogni altra disposizione in materia.

Tutti gli atti di A.R.T.E. Savona che pronunciano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione, comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

SANZIONI

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. n.° 445/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria.

Savona, 16.09.2026

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Alessandro REVELLO)

Protezione Dati Personali **Informativa Privacy**

(art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)

La presente informativa sulla privacy descrive per quali finalità A.R.T.E. Savona raccoglie, utilizza, tratta e comunica i tuoi dati personali, nel rispetto di quanto descritto dalla normativa di riferimento.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Si rimanda all'informativa privacy pubblicata su www.artesv.it per il trattamento dei dati forniti dall'utente in relazione all'accesso e all'utilizzo del Sito e dei servizi forniti tramite il Sito.

CHI SIAMO

A.R.T.E. Savona, con sede in Via Aglietto n.90, 17100 – Savona, è l'Azienda che si occupa di gestire il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito E.R.P.) di sua proprietà e per conto dei Comuni della provincia di Savona.

L'Azienda è Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, raccolti in relazione alla gestione del servizio di E.R.P., e ne tutela la riservatezza e garantisce la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta, all'utilizzo dei dati personali e all'esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile.

Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sul trattamento dei tuoi dati personali.

I dati di contatto del Titolare sono: A.R.T.E. Savona con sede legale in Via Aglietto n. 90, 17100 Savona, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Savona n. SV-117696, P.IVA 00190540096, telefono 01084101 – fax 0108410210, e-mail info@artesv.it – PEC: posta@cert.artesv.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite e-mail all'indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it

QUALI DATI TRATTA A.R.T.E. SAVONA E DA DOVE VENGONO RACCOLTI

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali:

- dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, dati reddituali e patrimoniali)
- dati relativi allo stato di salute (limitatamente alla condizione di invalidità e/o disabilità od anche alle condizioni che hanno determinato la prestazione di assistenza da soggetti pubblici agli assegnatari richiedenti il beneficio), dati particolari relativi a situazioni sociali peculiari;
- dati giudiziari limitatamente agli adempimenti previsti dalla normativa E.R.P./E.R.S.

I tuoi dati personali, oltre che comunicati direttamente da te, sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo:

- altri titolari del trattamento, ad esempio Comune competente;
- database, elenchi e registri tenuti da pubbliche autorità o sotto la loro autorità o enti similari in base a specifica normativa nazionale e/o internazionale (ad esempio: banca dati Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia del Territorio, anagrafe comunale, etc.);
- enti privati e pubblici operanti nel settore nell'ambito del territorio nazionale e internazionale con cui il titolare del trattamento ha stabilito rapporti informativi;
- amministratori di condominio

PER QUALE MOTIVO VENGONO RACCOLTI

La finalità del trattamento dati è relativa alla procedura di bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) che si renderanno liberi nel Comune di Quiliano. I dati personali, identificativi, nonché eventualmente particolari o giudiziari, comunque acquisiti presso l'interessato o presso altri Enti Pubblici, sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per la assegnazione di un alloggio E.R.P.. La raccolta riguarderà sia i dati comuni, sia categorie particolari di dati personali, in particolare sull'origine razziale o etnica e sullo stato di salute.

A CHI VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

I tuoi dati personali sono condivisi da A.R.T.E. Savona con:

- Pubbliche Amministrazioni competenti territorialmente, in particolare il Comune competente;
- Aziende incaricate dal Titolare per invio fatture, bollettini di pagamento, comunicazioni e circolari e per la riscossione dei pagamenti;
- professionisti e/o aziende incaricate dal Titolare per l'installazione e la manutenzione delle applicazioni informatiche;
- dipendenti e collaboratori del titolare;
- autorità giudiziarie o di vigilanza, enti ed organismi pubblici, sistema statistico nazionale;

La comunicazione dei tuoi dati personali avviene nei confronti di terzi destinatari la cui attività è necessaria per l'adempimento delle procedure relative al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) che si renderanno liberi nel Comune di Quiliano.

I dati personali possono essere altresì comunicati a Pubbliche Amministrazioni, Autorità Giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

Ogni comunicazione che non risponde a tale finalità sarà sottoposta al tuo consenso.

Per la comunicazione a terzi e destinatari:

I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:

1. tu ne dia autorizzazione;
2. sia necessario per l'adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo disciplinano (esempio la difesa dei tuoi diritti, per la denuncia alle autorità di controllo, etc.);
3. la comunicazione avvenga nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e degli enti pubblici di vigilanza e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a specifici obblighi derivanti dalla specificità dell'attività esercitata;
4. non siano delegati o non abbiano titolo, legalmente riconosciuto, a ricevere i tuoi dati personali. È il caso per esempio di familiari, conviventi o rappresentanti legali (curatori, tutori etc.);

I tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati.

COSA SUCCEDDE SE NON FORNISCI I TUOI DATI

Se non fornisci i tuoi dati personali il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione della domanda di accesso all'e.r.p., né agli adempimenti che da essi dipendono.

COME VENGONO TRATTATI I TUOI DATI

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei e/o adeguati strumenti informatici e telematici gestiti da A.R.T.E. Savona, da personale interno appositamente autorizzato e formato a cui è consentito il trattamento dei tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per le finalità sopra descritte.

Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l'aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.

Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare.

DOVE VENGONO TRATTATI I TUOI DATI

I tuoi dati personali, memorizzati su supporto elettronico, sono custoditi ed archiviati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea.

PER QUANTO TEMPO VERRANNO TRATTATI I TUOI DATI

I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della domanda di accesso all'e.r.p. e fino ai dieci anni successivi alla sua conclusione (art. 2946 cc.) o da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi dell'art. 2935 c.c.); nonché per l'adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che sussistono anche dopo la conclusione dell'istruttoria.

In ogni caso i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Al termine del periodo di trattamento i dati verranno cancellati in maniera sicura, ovvero resi anonimi in modo permanente, ovvero resi indisponibili.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI

In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi:

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;
- accedere ai tuoi dati personali e conoscere l'origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i soggetti a cui essi sono o possono essere comunicati, il titolare ed il rappresentante designato, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, se presente, il periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo, i diritti che ti sono riconosciuti;
- revocare il consenso al trattamento in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;
- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei tuoi dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, salvo che esistano motivi legittimi prevalenti del Titolare ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati del Titolare nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l'accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
- ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il tuo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.

COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Per esercitare i diritti a te riconosciuti nonché per ricevere informazioni relative ai soggetti presso i quali i dati sono archiviati o ai quali i dati vengono comunicati, ovvero ai soggetti che, in qualità di responsabili o incaricati possono venire a conoscenza dei dati, puoi contattare in qualsiasi momento A.R.T.E. Savona scrivendo all'indirizzo: e-mail info@artsv.it – PEC: posta@cert.artsv.it – e-mail del Responsabile della Protezione dei Dati: privacy@artc.ge.it

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della tua richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi della proroga.

A CHI PUOI PROPORRE RECLAMO

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, tu puoi presentare un reclamo all'autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri in Italia, <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>), ovvero a quella operante nello Stato UE dove hai la tua residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa dandone pubblicità agli utenti su apposita sezione del sito aziendale www.artsv.it e rendendola disponibile presso la sede degli Uffici.

Inoltre ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario.